



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 - 30170 Mestre (VE)  
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129  
E-mail: [com.veneziana@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.veneziana@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Sanitario

Fasc. Comando:  
In risposta alla nota n°        del  
Collegato prot. Comando n.        del

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI VENEZIA		
0002702		
DATA PROTOCOLLO	CATEGORIE	
09-07-2013	2000	E

dipvvf.COM-VE.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0016839.08-07-2013

- All' ORDINE DEI MEDICI  
Provincia di Venezia  
[segreteria.ve@pec.omceo.it](mailto:segreteria.ve@pec.omceo.it)
- All ORDINE DEI MEDICI  
Provincia di Treviso  
[segreteria.tv@pec.omceo.it](mailto:segreteria.tv@pec.omceo.it)
- All ORDINE DEI MEDICI  
Provincia di Padova  
[info.pd@pec.omceo.it](mailto:info.pd@pec.omceo.it)

OGGETTO: **Certificazione sanitaria dipendenti del Dipartimento dei VV.F. S.P. e D.C..-**

Su indicazioni dei Sanitari del Comando, con preghiera di divulgare ai medici di medicina legale ed alle guardie mediche, si trasmette l'allegata nota ministeriale recante disposizioni in merito alla certificazione sanitaria per il personale appartenente al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Loris MUNARO)

RC/nf


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**STAFFCNVVF**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0003024 del 14/03/2012  
04.01. Ufficio Sanitario

Ufficio Sanitario  
AL COMANDANTE DEL COMANDO PROV.LE VF  
e suo tramite  AL MEDICO INCARICATO  
COMANDO PROV.LE VF  
05100 TERNI

OGGETTO: Accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio. Richiesta di chiarimenti. (Rif. Vs. messaggio telefax prot. n. 1419 del 09/02/2012.

In risposta al messaggio telefax di codesto Comando provinciale prot. n. 1419 del 09/02/2012, questo Ufficio osserva quanto segue.

Com'è noto le disposizioni vigenti in materia prevedono l'obbligo di accertare le condizioni di salute dei dipendenti mediante visita medico collegiale al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di inidoneità al servizio in presenza di prolungati periodi di assenza per malattia (tre mesi per il personale operativo-tecnico e diciotto mesi per il personale amministrativo).

Inoltre, l'idoneità psicofisica costituisce requisito generale ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego e l'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, può, in corso di rapporto, "in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari, al fine di verificare la permanenza dell'idoneità psico fisica al servizio d'istituto".

Tanto considerato, nel caso di specie prospettato da codesto Comando provinciale allo Scrivente, si evidenzia al Medico incaricato di codesto Comando prov.le la non obbligatorietà ad eseguire i controlli sanitari volti ad accertare l'idoneità lavorativa di rientro al lavoro del personale dopo la malattia o infortuni entro i predetti termini, ma ben inteso, non vi è neppure il divieto a farlo ogni volta che lo ritenga necessario, e la scelta se visitare o no il personale è lasciata al predetto Medico incaricato.

Resta fermo, che nel caso del Medico competente, rientra nella sorveglianza sanitaria anche la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica nei soli casi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui all'art. 41, c. 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Alonzo Competenti  
Domenico IT  
5/11/2012  
Dr. Gruppo  
Cesario

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## Ufficio Sanitario

Ciò detto, si evidenzia che per quanto attiene specificatamente alla diagnosi da indicare nelle certificazioni mediche in forma cartacea o telematica, da lungo tempo questo Ufficio asserisce con precisa convinzione la necessità che nella prassi non sia omessa da parte del Medico curante la comunicazione della diagnosi clinica della malattia o lesione riscontrata al personale dipendente tutto del CNVF. Ciò in forza anche dell'ampia copertura normativa che regola la materia e che ammette in sostanza come tale comunicazione, quantunque inerente alla sfera dei dati personali e sensibili in ambito sanitario (trasmissione di segreto), tutela ampiamente i diritti del dipendente poiché le certificazioni mediche sono comunicazioni inviate da parte di medici ad altre figure mediche, nel concreto caso di specie dal medico curante del lavoratore al medico incaricato del Servizio sanitario presso il Comando provinciale all'uopo designato con apposito conferimento d'incarico. E' da considerare, comunque, che il medico incaricato del Servizio sanitario presso il Comando provinciale è tenuto al segreto professionale salvo i casi ove si tratti di tutelare la salute o la incolumità fisica dell'interessato ovvero di terzi oppure di accordare vantaggi previdenziali o assistenziali ammessi dalla legislazione vigente.

Con riguardo ai certificati di malattia, si ricorda che, anche con l'entrata in vigore della procedura telematica per i certificati di malattia per i dipendenti del CNVF, continua ad essere necessario produrre il certificato cartaceo con indicazione anche della diagnosi (art. 3 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 25 legge n. 183 del 4/1/2010).

Pertanto i medici che hanno in carico assistiti dipendenti del CNVF sono tenuti a rilasciare i certificati di malattia in forma cartacea per questa categoria di assistiti.

Nel caso in cui il medico rilasci comunque il certificato in forma telematica dovrà stampare una copia da consegnare all'assistito VV.F., da quale risulti anche la diagnosi con firma autografa del Medico.

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO  
Dott. Daniele SBARDELLA